PARERE MOTIVATO
n. 131 del 7 ottobre 2015

OGGETTO: Comune di TREVISO. Piano di recupero di iniziativa privata denominato "Oriani".
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 7 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2015 ns. prot. gen. 397202/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Treviso con nota prot. n. 73173 del 01/07/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 269932 del 01/07/2015, relativamente alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il piano di recupero di iniziativa privata denominato "Oriani" sito in via Oriani Comune di Treviso:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione della Giunta Comunale
- Supporto informatico.

CONSIDERATO che da una da una verifica della documentazione presentata, risultava carente, della documentazione inerente la Valutazione di Incidenza, per cui per completare, per cui per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con note prot n. 288629 del 13/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTA la nota pec in data 05/08/2015, acquisita al prot. regionale n. 321908 del 05/08/2015, con la quale il progettista ha fatto pervenire dichiarazione attestante la consegna presso il Comune di Treviso della documentazione integrativa Vinca.
Il Comune di Treviso con nota prot. n. 88563 del 10/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 331585 del 13/08/2015 ha fatto pervenire integrazioni Vinca.

CONSIDERATO che con nota prot n. 288194 del 13/07/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ✓ Azienda Ulss n. 9 Treviso
- ✓ Arpav Dipartimento di Treviso
- ✓ Provincia di Treviso
- ✓ Consorzio di Bonifica Piave
- ✓ Alto Trevigiano Servizi
- ✓ Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- ✓ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

CONSIDERATO che con nota prot n. 288629 del 13/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.
Con nota pec il Comune di Treviso, prot. n. 99792 del 09/09/2015, acquisita al prot. regionale n. 360979 in data 09/09/2015, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- La Soprintendenza Archeologica del Veneto con pec prot. n. 9211 del 24/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 306945 del 27/07/2015 ha fatto pervenire parere nel quale si ritiene opportuno che le opere di manomissione del suolo debbano essere effettuate con assistenza archeologica.

- Alto Trevigiano Servizi con pec acquisita al prot. regionale 315410 del 31/07/2015 ha fatto pervenire parere sostanzialmente favorevole.

- L'Arpav Dipartimento di Treviso con pec prot. n. 0078721 del 07/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 325765 del 07/08/2015 ha fatto pervenire parere:

"

In riferimento alla Vs nota Prot. 288194 del 13/07/2015 (Prot. ARPAV 70174 del 14/07/2015), di cui all'oggetto, esaminata la documentazione, si evidenzia quanto segue.

Come evidenziato dalla relazione ambientale, la realizzazione del piano non comporta un impatto negativo sulla componente suolo visto che l'area risultava già quasi totalmente impermeabilizzata. La riduzione delle superfici impermeabilizzate permette anzi il ripristino parziale di alcune funzioni quali il ruolo di filtro nei confronti delle acque. Nell'ambito della realizzazione del piano si raccomanda comunque di mantenere al minimo l'impermeabilizzazione residua delle superfici (ad es.: utilizzo di pavimentazioni drenanti) e di favorire il ripristino delle altre funzioni ecologiche del suolo nelle aree a destinazione a verde con tecniche di gestione adeguate.

L'intervento appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, visto che l'area risultava già quasi totalmente impermeabilizzata.

Relativamente alla *matrice suolo* si ricorda, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono quelle di sostentamento dei cicli biologici, di filtro nei confronti delle acque, di conservazione della biodiversità, e svolge i seguenti servizi:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;

- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In conclusione, esprimendo un giudizio di sintesi complessivamente positivo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che siano individuate le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Infine relativamente alla *matrice acqua* si rammenta che il recettore previsto per lo scarico delle acque non convogliate nella rete fognaria è il Fiume Botteniga, corpo idrico di interesse comunitario – codice 734_25 – in base alla direttiva 2000/60/CE e al D.Lgs. 152/2006. È previsto che in questo scarico siano raccolte le acque meteoriche della parte Est e le acque provenienti dall'autorimessa. Si raccomanda di verificare se sussistano le condizioni perché tali acque debbano essere collettate separatamente e relativamente alle acque provenienti dall'autorimessa, se esse siano riconducibili ad acque reflue industriali, con riferimento a quanto riportato nelle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque Art. 39. In tal caso queste acque vanno stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate ad esempio con i sistemi di disoleatura riportati nel progetto. I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino di riferimento. Si rammenta poi che, come riportato al comma 3, lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali. È importante tener conto di questi aspetti in fase di progettazione e, successivamente, al momento dell'autorizzazione.

- Il Consorzio di Bonifica Piave con nota prot. n. 14502 del 25/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 345745 del 27/08/2015 ha fatto pervenire comunicazione di non competenza territoriale.

- L'Azienda Ulss n. 9 con nota prot. n. 107775 del 09/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 361092 del 09/09/2015 ha fatto pervenire parere:

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota prot. 288194 a noi pervenuto in data 14.07.2015, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza. Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

Unitamente al parere favorevole, si ritiene utile e doveroso fornire alcune indicazioni di carattere generale sui criteri di pianificazione urbana e territoriale che possono avere delle ricadute significative sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini.
Si invita pertanto a tenere conto della "componente salute" nella attuazione del Piano degli Interventi.
Una buona pianificazione urbana è alla base della costruzione di un XXI secolo "sano".
Lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in una nota diffusa in occasione del World Health Day 2010.
Gli ambienti urbani possono nascondere problemi sanitari legati all'inquinamento, agli stili di vita non corretti, agli incidenti stradali e alle malattie infettive. Nonostante ciò, i centri urbani possono rappresentare un'opportunità. Tenere conto delle ricadute sulla salute delle scelte progettuali modifica le opportunità di salute e di benessere delle persone che ci vivono.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, con alcuni documenti a partire dal 2004, ha prospettato la possibilità di ridurre in modo sostanziale, le malattie croniche e gli incidenti.
Una città sana offre e costruisce ambienti fisici che contribuiscono alla salute, allo svago e al benessere, alla sicurezza, all'interazione sociale, alla mobilità facile. Di qui il richiamo forte costante dell'OMS perché le autorità sorveglino i processi di pianificazione e gestione delle città e dei quartieri.

Oggi, quindi, il nostro contributo come Dipartimento di Prevenzione consiste nel dare le indicazioni affinchè l'utilizzo del territorio dia la possibilità non solo di allontanare dagli insediamenti umani gli agenti (chimici, fisici, biologici) causa di malattie, ma anche di dare indicazioni capaci di consentire e promuovere il raggiungimento del benessere fisico, mentale e sociale dell'individuo.
Di seguito si riportano alcuni suggerimenti, in gran parte già seguiti nell'attenta progettazione, che si invita a considerare nella progettazione di un ambiente urbano che tenga conto anche della componente salute nelle scelte di pianificazione.

Rete viaria

Con l'obiettivo di garantire e migliorare la sicurezza della strada per l'utenza debole (ciclisti, pedoni, bambini, anziani, persone con disabilità) separando per quanto possibile il traffico di attraversamento dei centri abitati dal traffico locale/residenziale e con l'obiettivo di favorire una vita di relazioni sociali nelle strade di quartiere rendendo compatibile la rete viaria i percorsi e le zone ciclo pedonali, si invita a:

- organizzare il sistema stradale in modo da favorire gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico,
- prevedere strade a velocità controllata e i relativi accorgimenti costruttivi,
- progettare la rete viaria con particolare attenzione a sicurezza, fruibilità, accessibilità,
- connotare la rete viaria all'interno del piano di lottizzazione per indurre le auto a procedere lentamente riducendo la carreggiata a favore dei marciapiedi, frequenti attraversamenti ciclo pedonali, alberature,
- realizzare il piano di calpestio degli attraversamenti pedonali ad una quota superiore del piano viario di circa 1-3-5 cm., raccordato con quello dei marciapiedi e della carreggiata stradale con materiali che li rendano visibili di giorno e di notte, anche nelle avverse condizioni meteorologiche,
- realizzare la segnaletica stradale orizzontale con materiali che la renda visibile di giorno e di notte anche nelle avverse condizioni meteorologiche.

Parcheggi

Con l'obiettivo di assicurare la sicurezza pedonale nei parcheggi:

- curare la pavimentazione dei posti auto realizzandola con materiali del tipo permeabile (grigliati a verde) per un migliore impatto ambientale e microclimatico dell'area prevedendo anche la piantumazione di flora arbustiva etc.
- prevedere attraversamenti pedonali sicuri.

Rete ciclabile

Con l'obiettivo generale di promuovere la mobilità ciclabile favorendo lo sviluppo di una rete ciclabile indipendente dalla viabilità ordinaria di tipo motorizzato, garantendo la sicurezza e la gradevolezza dei percorsi creando una reale concorrenzialità tra percorso ciclabile e percorso viario auto veicolare:

- progettare la rete ciclabile separata dal piano viario da un'idonea barriera, possibilmente avente un'altezza tale, che, oltre ad evitare l'invasione da parte degli autoveicoli, impedisca ai pedoni ed ai ciclisti di invadere o attraversare la sede carrabile in maniera inopportuna,
- curare la progettazione con particolare riferimento a verde, manufatti, dislivelli, materiali, segnaletica, illuminazione, visibilità per rendere la rete ciclabile sicura,
- prevedere la ricucitura dei percorsi ciclabili di collegamento con i principali centri di interesse (scuole, uffici, negozi, aree artigianali) e con le aree residenziali,
- progettare intersezioni in sicurezza con la viabilità principale,
- prevedere aree di sosta e parcheggio bici,
- prevedere la percorrenza integrata con le aree verdi.

Rete pedonale

Con l'obiettivo di promuovere la mobilità pedonale, garantendone l'accessibilità, la sicurezza, gradevolezza, e comodità dei percorsi anche per le persone deboli (bambini, anziani, disabili):

- prevedere la continuità di percorsi comodi, sicuri in particolare negli ambiti di riqualificazione urbana e nei nuovi insediamenti,
- curare la progettazione dei percorsi (larghezze, dislivelli, materiali, segnaletica, illuminazione...) prestando particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche (pendenze limitate, differenziazione materiali, semafori sonori...),
- prevedere lungo i percorsi aree di sosta attrezzate (panche, cestini, verde...) per le diverse tipologie di utenza,
- limitare le intersezioni con il traffico automobilistico e ciclabile,
- prevedere che i tracciati siano in continuità con quelli esistenti e garantirne complessivamente interconnessione e continuità,
- progettare percorsi sicuri, illuminati, integrati con gli spazi verdi e i principali servizi assicurando la socializzazione, la qualità ambientale e la gradevolezza.

Sistema Residenziale

con l'obiettivo di assicurare la salubrità del sistema residenziale in relazione alla mobilità/accessibilità, al contenimento e alla protezione delle fonti di inquinamento in genere, al contrasto della dispersione insediativa e all'ulteriore consumo del suolo e privilegiando la politica della città densa, multifunzionale e compatta:

- assicurare la presenza di aree verdi integrate nei quartieri, di adeguate dimensioni evitando la frammentazione,
- prevedere spazi di socializzazione anche di tipo privato (es. cortili interni, giardini privati),
- prevedere percorsi pedonali e ciclabili che permettano di raggiungere agevolmente servizi e aree verdi senza l'uso dell'auto,
- privilegiare tipologie insediative ad alta densità abitativa con adeguati servizi.

Aree a verde pubblico, a parco e attrezzature per il gioco e lo sport

con l'obiettivo di promuovere nei centri abitati l'utilizzo del verde finalizzato al miglioramento del benessere degli abitanti garantendo che il sistema del verde possa svolgere funzione ambientale, psicologica, sociale e di promozione dell'attività fisica, progettare il sistema delle aree verdi come una rete continua connessa ai percorsi pedonali e ciclabili garantendo:

- l'identificabilità e l'accessibilità per tutti,
- la risposta alle esigenze funzionali di tutti (polifunzionalità delle strutture e adeguatezza per tutte le fasce di età),
- l'attrattività e la gradevolezza,
- la riduzione dei pericoli/sicurezza (progettare accuratamente illuminazione e verde per non creare zone nascoste),
- la fruibilità degli spazi erbosi,
- la giusta dimensione rispetto alla funzione assolta,
- l'uso di vegetazione non tossica ed allergizzante e che non permetta abrasioni o ferite alla pelle.

VISTA l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 130/2015 in data 25.09.2015, predisposta dall'ufficio VIncA della Sezione Coordinamento Commissioni - Settore Pianificazione Ambientale -, relativamente al Piano di recupero di iniziativa privta denominato "Oriani":
"VISTA la documentazione pervenuta;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dalla dott.ssa Sandra Squizzato, trasmessa dal Comune di Treviso e acquisito al prot. reg. con n. 331585 del 13/08/2015;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il Piano di recupero di iniziativa privata denominato "Oriani" sito in Centro Storico, via Oriani;
PRESO ATTO che l'ambito interessato dal Piano di Recupero riguarda un'area ubicata ad est del centro storico di Treviso, a ridosso della cinta muraria cinquecentesca e compresa tra via Oriani e via Carlo Alberto, che l'area ospita edifici in passato di proprietà dell'Enel la quale vi aveva collocato i propri uffici e magazzini che sono ora inutilizzati e che la proposta progettuale prevede la realizzazione di una piastra porticata da destinare ad attività commerciali che si estenderà parallela a via Oriani;
PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): relativamente alla fase di cantiere "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e relativamente alla fase di esercizio "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02.07.02 - Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico";
PRESO ATTO che per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi è stato definito il dominio spaziale e temporale;
PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi ricomprende un intorno di 300 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;
PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno dei siti IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio", IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest", IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio";
PRESO ATTO e VERIFICATO che nello studio non risultano coinvolte superfici riferibili a habitat di interesse comunitario;
PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Cobitis taenia, Sabanejewia larvata, Bufo viridis, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Anas platyrhynchos, Columba palumbus, Alcedo atthis, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii;*
RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Pipistrellus kuhlii*;
RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che per la nuova viabilità (pista ciclabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intera area;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: relativamente alla fase di cantiere "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e relativamente alla fase di esercizio "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02.07.02 - Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico";
2. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
3. che per la nuova viabilità (pista ciclabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
   - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
   - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché

in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

4. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Treviso all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
6. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione della dott.ssa Sandra Squizzato, la quale dichiara che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il Piano di recupero di iniziativa privata denominato "Oriani" sito in Centro Storico, via Oriani, in Comune di Treviso (TV)."

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VIncA-NUVV -, in data 7 ottobre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene che il piano di recupero, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.
In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri dell'ARPAV di Treviso, dell'AULSS n. 9 e della Soprintendenza Archeologica del Veneto , nonché le prescrizioni VIncA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

Il Piano di lottizzazione denominato "Oriani", in Comune di Treviso, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.
In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra riportati, dell'ARPAV di Treviso, dell'AULSS n. 9 e della Soprintendenza Archeologica del Veneto , nonché le prescrizioni VIncA di seguito riportate:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: relativamente alla fase di cantiere "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e relativamente alla fase di esercizio "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02.07.02 - Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico";
2. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
3. che per la nuova viabilità (pista ciclabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
   a. impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
   b. favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare)

con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;

c. installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
d. verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

4. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Treviso all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
6. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 15 pagine.